

N. 03019/2010 REG.SEN.
N. 00526/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 526 del 2010, proposto da:
CONCETTA BUSCEMI, in proprio ex art. 25, comma 5 bis, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso
Stati Uniti, 45;

contro

A.S.L. TO 1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO - B - TORINO, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla dott.ssa Daniela Quarta,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino,
corso Stati Uniti, 45;

per l'accertamento dell'illegittimità

del diniego, tacito, di accesso agli atti, da parte dello SPRE SAL B di
Torino, con sede in V. Alassio n. 36/E, in relazione all'istanza di accesso,
presentata con A/R in data 11.2.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. To 1 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro B - Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ex art. 25 comma 4 l.n. 241/90 la signora Buscemi Concetta ha chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del diniego di accesso formatosi in relazione all'istanza da lei presentata allo S.PRE.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) B di Torino, con ogni consequenziale effetto di legge.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto 1) di essere dipendente dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Torino e di essere costretta a svolgere la sua attività in un ambiente di lavoro insalubre; 2) di avere segnalato, in data 25/09/2009, tale situazione allo SPRESAL B di Torino; 3) di aver successivamente chiesto di accedere alla documentazione inerente il suo esposto; 4) di non aver ricevuto dall'Ufficio alcuna risposta a tale domanda.

Si è costituita nel giudizio l'Azienda Sanitaria Locale TO1, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto della notifica al controinteressato e per l'inapplicabilità al caso di specie della normativa generale sul diritto di accesso.

L'Amministrazione intimata ha, altresì, dedotto la genericità dell'istanza presentata dalla ricorrente e la mancanza di motivazione della sua richiesta

di accesso agli atti.

All'udienza in camera di consiglio del 9/06/2010 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato: come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, "in sede giurisdizionale non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri in sede procedimentale, atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la Pubblica amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14/04/2010, n. 2093).

L'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio, presso il quale la ricorrente presta la sua attività di impiegata e nei confronti del quale ella ha presentato la sua segnalazione allo SPRESAL, difficilmente può, inoltre, definirsi, nel procedimento per l'accesso agli atti della pratica, "controinteressato" in senso proprio, non essendo nel caso in questione configurabile una lesione della sua riservatezza (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 6/11/2006 n. 4966).

Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni della difesa della ASL TO1 circa l'inapplicabilità della normativa sull'accesso agli atti amministrativi all'attività dello SPRESAL, in quanto attività di polizia

giudiziaria, come tale coperta da segreto istruttorio.

Da un lato manca in atti qualsiasi prova di una segnalazione di reato da parte del Servizio dell'ASL all'Autorità Giudiziaria e dell'apertura di un'indagine penale da parte di quest'ultima, dall'altro il regolamento della ASL TO1 non contiene, in verità, neppure negli articoli espressamente indicati dall'Amministrazione nella sua memoria difensiva (artt. 8 e 11), alcuna previsione ostativa all'accesso dell'interessata alla pratica de qua.

L'art. 8 comma 2 riguarda l'accesso alla documentazione clinica ed i soggetti ad esso legittimati, mentre l'art. 11 comma 5 concerne i casi di differimento dell'ostensione dei documenti.

Anche l'art. 9, relativo all'esclusione del diritto d'accesso, facendo riferimento ai "documenti inaccessibili per motivi di sicurezza ed ordine pubblico per fini di prevenzione e repressione della criminalità o per la tutela del segreto istruttorio", non appare preclusivo, per le ragioni già sottolineate, all'accesso agli atti del procedimento (eventualmente) iniziato dallo SPRESAL di Torino sulla base dell'esposto della ricorrente.

Non meritevoli di accoglimento sono anche le eccezioni di genericità dell'istanza e di carenza di motivazione della richiesta di accesso.

Nell'istanza dell'11/02/2010 la signora Buscemi ha, infatti, chiesto di accedere "a tutta la documentazione inerente l'esposto-segnalazione da ella presentata ... in data 25/09/2009" per l'evidente motivo di tutelare il suo diritto alla salute e ad un ambiente di lavoro idoneo e salubre, oggetto, del resto anche del predetto esposto.

Dinanzi ad una domanda di accesso come quella formulata dalla ricorrente, strumentale alla tutela di un interesse sicuramente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, il silenzio serbato dall'Amministrazione non può che essere dichiarato illegittimo.

Il ricorso della signora Buscemi deve essere, dunque, accolto.

Ai sensi dell'art. 25 c. 6 l.n. 241/90 deve essere, così, ordinato allo SPRESAL B di Torino di consentire entro 30 giorni alla ricorrente l'accesso (con diritto di estrarre copia) a tutta la documentazione concernente il suo esposto-segnalazione del 25/09/2009.

Nulla sulle spese, avendo la ricorrente agito in giudizio personalmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dallo SPRESAL B di Torino sulla richiesta di accesso della ricorrente dell'11/02/2010;
- ordina allo SPRESAL B di Torino di consentire alla ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, o dalla sua comunicazione se precedente, l'accesso (con diritto di estrazione di copia) a tutta la documentazione concernente l'esposto - segnalazione del 25/09/2009;
- nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO